

*Ministero**delle Infrastrutture e dei Trasporti***GUARDIA COSTIERA**
CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA
Sezione Operativa**COMUNE DI POSADA**

- 5 SET 2011

Prot. N° 299Tel. 0789 21243 - 26666 fax 0789 22308 E-mail olbia@guardiacostiera.it

N. PROT. 01.01.10/28047

DATA 02/09/2011

Argomento: Ordinanza n. 54 /2011 in data 02/09/2011.

(Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

Si trasmette, in allegato, con preghiera di massima diffusione, l'ordinanza in oggetto emessa da questa Capitaneria di Porto. I dati contenuti negli atti da pubblicare sono pertinenti e non eccedenti in ossequio del D.lgs 196/03 - Codice della Privacy.

F.to

IL CAPO SEZIONE OPERATIVA

S.T.V. (CP) *Alfredo COMUZZI*



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera - Olbia

(tel. 0789-21243 - fax 0789-27737 - E-mail olbia@guardiacostiera.it - Sito internet www.olbia.guardiacostiera.it - Numero blu 1530)

ORDINANZA N. 59 /2011

MANIFESTAZIONE " XI RAID IN PEDALO' "

Località	Coste da Porto Ottiolu a Orosei	Giorni: Dal 5 al 10 Settembre 2011
Organizzatore	Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - ONLUS	Telefono 335/311722

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Olbia:

- VISTO** il dp. N°03.02.11754 del 24/08/2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** l'istanza in data 5 Agosto 2011, con la quale il sig. Tommaso DANIELE, nella qualità di Presidente Nazionale dell' Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS, d'ora in avanti denominato "organizzatore", ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una manifestazione non agonistica da svolgere su dei pedalò, suddivisa su sei tappe, che si svolgerà lungo la costa da Orosei a Porto Ottiolu dal 5 al 10 Settembre 2011;
- VISTA** la propria autorizzazione n. 231 /2011 rilasciata in data 02/09/2011;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21 Dicembre 1977;
- VISTI** gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- RITENUTO** necessario emanare norme per garantire l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.

RENDE NOTO

Che dalle ore dalle ore 9.00 alle ore 13.00 circa dei giorni dal 5 al 10 Settembre 2011, la costa da Porto Ottiolu a Orosei sarà interessata dal transito di pedalò condotti da persone non vedenti e ipovedenti, che in particolare effettueranno ad una distanza di circa 1 Nm dalla costa le seguenti escursioni:

Giorno	Località
05/09/2011	Da Su Barone a Cala Ginepro
06/09/2011	Da Cala Ginepro a Spiaggia di Berchida
07/09/2011	Da Spiaggia di Berchida a Spiaggia S'Ena e sa Chitta
08/09/2011	Da Spiaggia S'Ena e sa Chitta a Su Tirlarzu (Posada)
09/09/2011	Da Su Tirlarzu (Posada) a Cala dei Pini (Budoni)
10/09/2011	Da Cala dei Pini (Budoni) a Porto Ottiolu

ORDINA**Art. 1 - Interdizione del campo di gara**

A decorrere dalle ore 09.00 fino alle ore 13.00 circa dei giorni sopra elencati, è vietato, lungo la rotta prevista:

- a. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- b. praticare la balneazione;
- c. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- d. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 - Deroche

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- a. le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- b. le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, nonché militari in genere in ragione del loro ufficio;
- c. le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;
- d. le unità navali in partenza o in arrivo al porto di Olbia che, per loro caratteristiche o per aderire ad altre regolamentazioni vigenti, abbiano necessità di attraversare l'area in cui ricade il percorso della manifestazione.

Art. 3 - Condotta delle unità in prossimità della manifestazione

Le unità in navigazione dovranno tenersi a distanza non inferiore a 300 metri dal percorso. Qualora esse debbano attraversare comunque l'area suddetta, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

In ogni caso, qualora si renda necessario attraversare il percorso, ciò dovrà avvenire nel rispetto delle norme per prevenire gli abbordi in mare di cui alla COLREG '72 in premessa citata.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza,

- a. se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. N. 171 del 18 luglio 2005;
- b. negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, l'art. 1174 (inosservanza di norme di polizia) e l'art. 1231 (inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, a cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.olbia.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Olbia, li 02 Settembre 2011

P.
IL COMANDANTE
C.A. (CP) Franco G. PERSENDA
C.F. (CP) GIANNINO DI MARTINO